

SPES GEIE

Statuto

INDICE

Titolo I (*Denominazione – Sede – Durata*)

Art. 1 Denominazione – Sede	p. 4
Art. 2 Durata	p. 4

Titolo II (*Scopo e oggetto*)

Art. 3 Scopo e soggetto	p. 5
-------------------------	------

Titolo III (*Ammissione, obblighi, decadenza, recesso ed esclusione dei membri.**Enti associati*)

Art. 4 Membri. Categorie di membri. Enti associati.	p. 8
Art. 5 Ammissione dei membri. Ammissione degli Enti associati.	p. 9
Art. 6 Obblighi dei membri	p. 10
Art. 7 Recesso	p. 11
Art. 8 Esclusione	p. 11
Art. 9 Effetti dell'uscita dal Gruppo	p. 13
Art. 10 Fusione e trasformazione del membro	p. 14
Art. 11 Trasferimento della qualità di membro	p. 14

Titolo IV (*Fondo comune – Esercizio sociale – Distribuzione degli avanzi*)

Art. 12 Fondo comune	p. 15
Art. 13 Esercizio sociale – Bilancio di esercizio	p. 15
Art. 14 Divieto di distribuzione degli avanzi. Ripartizione delle perdite	p. 15

Titolo V (*Organizzazione del Gruppo*)

Art. 15 Organi del Gruppo	p. 16
Art. 16 Il Comitato dei membri	p. 16

Art. 17 Competenze del Comitato dei membri	p. 19
Art. 18 Deleghe di voto nelle riunioni del Comitato dei membri	p. 21
Art. 19 Amministratore	p. 22
Art. 20 Rappresentanza del Gruppo. Firma sociale	p. 24
Art. 21 Il Comitato scientifico	p. 25
Art. 22 Funzioni del Comitato scientifico	p. 26

Titolo VI (*Regolamento – Scioglimento del Gruppo – Clausola arbitrale – Rinvio alla disciplina comunitaria e italiana in materia di Geie – Disposizione transitoria*)

Art. 23 Regolamento interno	p. 29
Art. 24 Scioglimento. Liquidazione	p. 30
Art. 25 Clausola arbitrale	p. 30
Art. 26 Rinvio	p. 31
Art. 27 Disposizione transitoria	p. 32

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. Per iniziativa di FEDERALIMENTARE, anche in qualità di coordinatore del progetto SP.E.S., ANIA, FIAB, FEVIA, FIPA e SEVT è costituito un Gruppo Europeo di Interesse Economico denominato “Spread European Safety and Sustainability GEIE”. Il Gruppo può anche essere più brevemente denominato “SPES GEIE”.
2. Il Gruppo ha sede in Roma.
3. Il Comitato dei membri può decidere l'apertura o la chiusura di uffici di rappresentanza o amministrativi in Italia o in altri paesi dell'Unione Europea.

Art. 2

(Durata)

1. La durata del Gruppo è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta); la durata può essere prorogata, o il Gruppo anticipatamente sciolto, con decisione unanime del Comitato dei membri.

TITOLO II

Scopo e oggetto

Art. 3

(Scopo e oggetto)

1. Il Gruppo non ha lo scopo di realizzare profitti per sé stesso ed è costituito al fine di agevolare e sviluppare le attività dei suoi membri relative alla promozione e allo svolgimento a livello comunitario di studi e ricerche concernenti la sicurezza e la qualità degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, nonché all'utilizzazione e alla divulgazione dei relativi risultati. Rispetto alle suddette attività quella del Gruppo ha carattere ausiliario.
2. Il Gruppo è costituito, in particolare, per favorire la partecipazione dei membri alle attività da svolgere nell'ambito del Sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione della Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006), con riguardo specifico alle *azioni indirette* attuate tramite gli strumenti dei progetti integrati e dei progetti di ricerca collettiva rivolti alle piccole e medie imprese, e per assicurare la proficua cooperazione dei membri alla realizzazione delle relative attività di ricerca e sviluppo tecnologico, di *valorizzazione* e di *diffusione* delle *conoscenze* derivanti dalle suddette attività, nel rispetto degli atti comunitari che disciplinano la materia, nonché degli accordi conclusi in materia con le istituzioni comunitarie, e dunque, tra l'altro,

della decisione n. 1513/2002/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2002, del programma specifico di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione “Integrare e rafforzare lo spazio europeo della ricerca” adottato dal Consiglio il 30 settembre 2002, della comunicazione della Commissione n. 2002/C 315/01 relativa agli inviti a presentare proposte di azione indiretta concernenti il suddetto programma specifico, del Regolamento (Ce) n. 2321/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 indicante le regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università, nonché le regole di *diffusione* dei risultati della ricerca, per l’attuazione del sesto programma quadro della Comunità europea (2002-2006). Le parole in corsivo utilizzate nel presente statuto, se non altrimenti specificate, hanno il significato definito dal Regolamento (Ce) n. 2321/2002.

3. Previa decisione unanime del Comitato dei membri, il Gruppo può partecipare alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, comprese quelle di dimostrazione, nell’ambito di programmi quadro comunitari successivi al Sesto programma (2002-2006), concernenti azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volti a contribuire alla realizzazione della ricerca e all’innovazione a livello comunitario.
4. Il Gruppo può svolgere ogni attività volta alla realizzazione delle finalità sopra indicate e, in particolare, può:
 - a) promuovere, organizzare e realizzare direttamente o indirettamente, anche per il tramite dei membri del Gruppo e degli Enti associati, studi, ricerche scientifiche e tecniche, rilevazioni ed elaborazioni statistiche ed

economiche, nonché iniziative scientifiche e culturali volte all'approfondimento anche interdisciplinare di questioni e temi scientifici e tecnici, teorici e pratici;

- b) promuovere e realizzare la divulgazione dei risultati delle attività scientifiche, tecniche e culturali compiute dal Gruppo attraverso convegni, congressi, seminari, incontri, campagne di informazione e ogni altra opportuna iniziativa, ovvero attraverso la pubblicazione di libri, riviste, saggi e ogni altra opera, anche multimediale, nel rispetto dei diritti e degli interessi dei membri del Gruppo;
 - c) tenere rapporti di collaborazione e di scambio con Università e altre istituzioni di ricerca e di istruzione pubbliche e private;
 - d) far collaborare alle iniziative del Gruppo enti, istituti e associazioni, pubblici e privati che perseguono finalità analoghe o attinenti a quelle del Gruppo;
 - e) utilizzare sistemi e canali di informazione, anche all'uopo organizzandoli, che consentano periodicamente lo scambio e la divulgazione di progetti, studi ed esperienze realizzati dal Gruppo.
5. I membri del Gruppo si riconoscono *proprietari*, congiuntamente e in parti uguali, delle *conoscenze* derivanti dalle attività svolte del Gruppo, il quale tutela nell'interesse di tutti i membri, a livello sia comunitario, sia extracomunitario, i risultati delle attività compiute esercitando i diritti d'autore, ovvero richiedendo la concessione di brevetti per invenzioni, per disegni e modelli, o utilizzando ogni altra forma di protezione similare.

6. Il Gruppo può altresì compiere ogni atto e concludere operazioni di qualsiasi genere inerenti alla realizzazione dell'oggetto e svolgere altresì tutte quelle attività connesse o accessorie a quelle sopraindicate.

TITOLO III

Ammissione, obblighi, decadenza, recesso ed esclusione dei membri.

Enti associati

Art. 4

(Membri. Categorie di membri. Enti associati.)

1. Sono membri fondatori i *soggetti giuridici* che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, vale a dire ANIA, FEDERALIMENTARE, FEVIA, FIAB, FIPA, SEVT.
2. FFDI e FHFII sottoscrivono l'atto costitutivo in qualità di Enti associati.
3. Possono inoltre essere ammessi come membri ordinari del Gruppo altre Federazioni nazionali del settore alimentare di uno Stato membro dell'Unione europea.
4. Possono essere ammessi come Enti associati altre Federazioni nazionali del settore alimentare di un paese candidato associato o di uno stato associato.
5. Il Comitato dei membri può ammettere altri membri ordinari ed Enti associati in base a quanto stabilito nei piani di attuazione di progetti integrati che

indichino casi in cui le modifiche della partecipazione al Gruppo debbano avvenire previa pubblicazione di un bando di gara.

6. I membri non possono mai essere in numero inferiore a tre *soggetti giuridici indipendenti*, stabiliti in almeno due stati membri.
7. I membri e gli Enti associati devono essere soggetti giuridici indipendenti e devono disporre delle conoscenze e delle competenze tecniche necessarie per la realizzazione dei compiti connessi all'attività svolta dal Gruppo.

Art. 5

(Ammissione dei membri. Ammissione degli Enti associati.)

1. Chi intende essere ammesso come membro ordinario o Ente associato deve presentare domanda scritta all'Amministratore.
2. Il richiedente deve dichiarare di possedere i requisiti previsti dal precedente articolo 4. Nella domanda, inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle decisioni già adottate dal Gruppo, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni.
3. Sulla domanda di ammissione decide il Comitato dei membri all'unanimità, previo accertamento da parte dell'Amministratore della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 4. Il Comitato dei membri decide all'unanimità, inoltre, sulle condizioni della cooperazione alle attività del Gruppo, previo accordo con gli Enti associati, anche per quanto concerne il versamento da parte di questi ultimi di eventuali contributi, la loro collaborazione all'attuazione delle attività

di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché il riconoscimento della proprietà e la partecipazione all'esercizio delle relative conoscenze.

4. L'Amministratore dà comunicazione scritta dell'esito della domanda al richiedente l'ammissione.

Art. 6

(Obblighi dei membri)

1. Tutti i membri sono obbligati a:
 - versare la quota di adesione al momento del loro ingresso nel Gruppo: ANIA, FEDERALIMENTARE e FIAB nella misura di 1.000,00 euro ciascuna; FEVIA, FIPA e SEVT nella misura di 500,00 euro ciascuna; i membri ordinari nella misura determinata dal Comitato dei membri;
 - osservare lo statuto, l'eventuale regolamento interno, le decisioni del Comitato dei membri e degli altri organi del Gruppo;
2. Ciascuno dei membri fondatori e dei membri ordinari è tenuto inoltre a versare il contributo associativo eventualmente stabilito dal Comitato dei membri in proporzione al valore della sua quota di adesione.
3. FHF1 e FF1DI versano un contributo associativo di 500,00 euro ciascuna.
4. Tutti i membri e gli enti associati sono obbligati a:
 - partecipare all'attuazione delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nonché alla *diffusione* e alla *valorizzazione* dei risultati di tali attività, nel rispetto delle decisioni del Comitato dei membri e degli altri organi del Gruppo, tenuto conto degli impegni da quest'ultimo assunti con gli stessi

Enti associati, nonché con i terzi e, in particolare, con le istituzioni comunitarie nell'ambito delle azioni di ricerca e sviluppo tecnologico per la realizzazione dei programmi quadro di cui all'art. 3, commi 2 e 3. Per l'adempimento di tali obblighi i membri e gli Enti associati possono avvalersi di università, enti pubblici e privati di ricerca e altri *soggetti giuridici* qualificati che operano nei settori coinvolti nell'attività istituzionale del Gruppo;

- favorire gli interessi del Gruppo.

Art. 7

(Recesso)

1. Il recesso del membro è possibile soltanto se il Comitato dei membri esprime il suo consenso con decisione di tutti gli altri suoi componenti.
2. Ciascun membro del Gruppo può tuttavia sempre recedere per giusta causa.

Art. 8

(Esclusione)

1. L'esclusione dal Gruppo può avvenire qualora il membro:
 - a) abbia perso i requisiti per l'ammissione stabiliti nell'art. 4;
 - b) sia stato sciolto e posto in liquidazione;
 - c) non abbia provveduto al pagamento di tutto o di parte dell'importo della quota di

- adesione e degli eventuali contributi;
- d) non abbia rispettato altri rilevanti obblighi o impegni assunti nei confronti del Gruppo;
 - e) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno o delle decisioni degli organi del Gruppo e, in particolare, di quelle concernenti la realizzazione delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico in ambito comunitario;
 - f) non possa più partecipare al conseguimento dell'oggetto del Gruppo;
 - g) abbia interessi contrari a quelli del Gruppo.
2. E' escluso di diritto il membro che sia dichiarato fallito, ovvero ammesso alla procedura di concordato preventivo secondo la legislazione italiana, ovvero sottoposto alla disciplina concernente l'insolvenza o la cessazione dei pagamenti nello Stato in cui lo stesso membro ha sede.
 3. L'esclusione del membro è decisa dal Comitato dei membri con il voto di tutti gli altri sui componenti. Nei casi previsti nel precedente comma 2 l'esclusione è dichiarata dal Comitato dei membri con decisione presa a maggioranza dei tre quinti dei voti spettanti ai membri fondatori e ordinari.
 4. L'esclusione ha effetto immediato e deve essere dall'Amministratore comunicata senza indugio al membro escluso con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, nonché agli altri membri.

Art. 9

(Effetti dell'uscita dal Gruppo)

1. Il membro decaduto, receduto o escluso ha diritto alla liquidazione della propria quota di partecipazione, tenuto conto del patrimonio del Gruppo al momento in cui il membro cessa di farne parte, fermo restando quanto previsto nel successivo comma 4.
2. In ogni caso, qualora il membro abbia assunto impegni tali da permanere anche posteriormente all'avvenuta decadenza, recesso o esclusione, con particolare riferimento agli obblighi di realizzare i compiti connessi all'attuazione di un'*azione indiretta* e di concedere *diritti di accesso* agli altri membri del Gruppo per l'esecuzione di *azioni indirette* o ai fini della *valorizzazione delle conoscenze*, questi devono essere comunque regolarmente adempiuti.
3. Il membro decaduto, receduto o escluso è tenuto a mantenere, e a far mantenere ai terzi ai quali abbia trasferito la *proprietà delle conoscenze*, la riservatezza sulle *conoscenze* acquisite durante la partecipazione al Gruppo.
4. La violazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3 obbliga il membro inadempiente al risarcimento del danno in favore del Gruppo, determinato dal Comitato dei membri a titolo di penale in misura non superiore alla quota parte dei finanziamenti comunitari percepiti dal Gruppo che siano stati destinati alla realizzazione dei compiti attribuiti al membro inadempiente. E' fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. Per l'acquisizione della penale applicata al membro inadempiente si procede innanzi tutto a compensazione con la quota di liquidazione dovuta ai sensi del precedente comma 1.

5. Il Comitato dei membri provvede affinché eventuali compiti affidati dal Gruppo al membro inadempiente e rimasti incompiuti siano comunque completati, ove possibile, dagli altri membri del Gruppo, nel rispetto degli impegni assunti da quest'ultimo nei confronti dei terzi e, in particolare, delle istituzioni comunitarie nell'ambito dell'attuazione delle *azioni indirette*.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in caso di uscita dal Gruppo di un Ente associato.

Art. 10

(Fusione e trasformazione del membro)

1. In caso di fusione del membro del Gruppo, il *soggetto giuridico* risultante dalla fusione, ovvero il *soggetto giuridico* incorporante, è considerato membro del Gruppo appartenente alla stessa categoria del membro che ha partecipato alla fusione.
2. La trasformazione non implica alcuna modifica nella partecipazione al Gruppo.

Art. 11

(Trasferimento della qualità di membro)

1. La partecipazione del membro non è trasmissibile, né per atto tra vivi, né *mortis causa*, salvo quanto previsto nel precedente art. 10.

TITOLO IV

Fondo comune - Esercizio sociale

Distribuzione degli avanzi

Art. 12

(Fondo comune)

1. Il fondo comune del Gruppo è costituito:
 - a) dalle quote di adesione;
 - b) da eventuali contributi comunitari, pubblici o di terzi privati, donazioni o lasciti testamentari a favore del Gruppo;
 - c) dagli eventuali avanzi di gestione che risultino alla chiusura di ciascun esercizio.

Art. 13

(Esercizio sociale – Bilancio d'esercizio)

1. L'esercizio va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Comitato dei membri approva il bilancio preventivo e consuntivo entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 14

(Divieto di distribuzione degli avanzi. Ripartizione delle perdite)

1. E' vietata la distribuzione di utili o di avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma, anche indiretta, ai membri, salvo quanto previsto nell'art. 9,

comma 1, e nell'art. 24, comma 2.

2. I membri del Gruppo contribuiscono a ripianare le eventuali perdite dell'esercizio in proporzione al valore delle quote di adesione.

TITOLO V

Organizzazione del Gruppo

Art. 15

(Organi del Gruppo)

1. Sono organi del Gruppo:

- a) il Comitato dei membri;
- b) l'Amministratore;
- c) il Comitato scientifico.

Art. 16

(Comitato dei membri)

1. I membri fondatori e ordinari costituiscono il Comitato dei membri.
2. ANIA, FEDERALIMENTARE e FIAB hanno diritto a sei voti ciascuna. Gli altri membri fondatori hanno diritto a tre voti ciascuno. I membri ordinari hanno diritto a un voto ciascuno.
3. Il membro fondatore e ordinario che non sia in regola con il versamento della quota di adesione o degli eventuali contributi non può votare.
4. Le decisioni del Comitato dei membri sono assunte collegialmente in occasione di riunioni, ovvero attraverso consultazioni scritte. L'Amministratore stabilisce

se le decisioni del Comitato dei membri debbano essere prese previa riunione o mediante consultazione scritta, salvo che il presente statuto non indichi la modalità con le quali la decisione deve essere assunta.

5. Legittimati a esprimere i voti dei membri, sia partecipando alle riunioni, sia attraverso le consultazioni scritte, sono i legali rappresentanti dei membri ovvero loro delegati designati per iscritto.
6. Le riunioni del Comitato dei membri sono convocate presso la sede del Gruppo, o in ogni altro luogo nell'Unione europea, dall'Amministratore e comunque, obbligatoriamente, quando un membro ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.
7. La convocazione della riunione è fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.
8. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione e per i suoi eventuali rinvii, nonché il luogo in cui essa si tiene.
9. All'avviso di convocazione possono essere allegati i progetti delle decisioni che si intendono adottare e la relativa documentazione.
10. La riunione del Comitato dei membri è presieduta dall'Amministratore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Comitato dei membri nomina esso stesso il presidente della riunione. Il presidente della riunione nomina un segretario.
11. L'intervento alla riunione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.

12. Gli Enti associati hanno diritto di partecipare alla riunione senza diritto di voto.
Alla riunione possono partecipare senza diritto di voto, su invito anche di un solo membro o dell'Amministratore, uno o più componenti del Comitato scientifico, nonché studiosi e operatori esterni al Gruppo che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.
13. Delle riunioni del Comitato dei membri deve redigersi verbale che è sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario.
14. Quando il Comitato dei membri decide attraverso una consultazione scritta l'Amministratore spedisce a ciascun membro, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, il testo delle decisioni proposte e i relativi documenti informativi. I membri del Gruppo dispongono di trenta giorni per esprimere il loro voto, da trasmettere all'Amministratore con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il membro che non risponde nel termine sopra indicato si considera astenuto. La decisione è immediatamente efficace. L'Amministratore redige un verbale della consultazione scritta che deve riportare il risultato del voto e la risposta di ciascuno dei membri. Una copia del verbale deve essere successivamente inviata a tutti i membri.
15. Nei casi previsti dal precedente comma, gli Enti associati hanno diritto di esprimere il proprio parere in merito agli argomenti oggetto di decisione mediante comunicazione da inviare all'Amministratore per posta, fax, posta elettronica o altri mezzi analoghi.

Art. 17

(Competenze del Comitato dei membri)

1. Il Comitato dei membri decide all'unanimità:

a) previa riunione, in merito:

- alla modifica dell'oggetto del Gruppo;
- alla proroga della durata del Gruppo oltre il termine di cui all'art. 2;
- all'ammissione dei membri e degli Enti associati.;
- allo scioglimento del Gruppo e alla nomina dei liquidatori;
- alla modifica della quota di adesione dei membri e della proporzione stabilita nell'art. 6, comma 2, per il versamento dei contributi da parte di ciascun membro del Gruppo;
- alla definizione e alla ripartizione tra i membri del Gruppo, anche nei casi previsti nel precedente art. 9, comma 5, dei compiti connessi all'attuazione della attività del Gruppo e alla *diffusione* e alla *valorizzazione* delle relative *conoscenze*;
- alla determinazione del risarcimento del danno stabilito nell'art. 9, comma 4, con l'astensione dell'interessato;
- al trasferimento della sede del Gruppo;
- alle condizioni di cooperazione da concordare con gli Enti associati ai sensi dell'art. 5, comma 3;

b) anche mediante consultazione scritta, in merito:

- alla modifica del numero di voti attribuito ai sensi dell'art. 16, comma 2;

- alla modifica delle condizioni di adozione delle decisioni indicati nei commi da 4 a 13 del precedente art. 16;
 - alla determinazione, su proposta dell'Amministratore, della quota di adesione e degli eventuali contributi;
 - al recesso e all'esclusione non di diritto del membro;
 - alla modificazione delle disposizioni contenute nel precedente art. 9;
 - alla revoca dell'Amministratore;
 - alla utilizzazione delle eventuali *conoscenze preesistenti* dei membri;
 - alle modalità dell'esercizio e alle condizioni e ai limiti della cessione della *proprietà delle conoscenze*, nonché all'esercizio e alla cessione dei *diritti di accesso* alle suddette *conoscenze*, in conformità a eventuali obblighi normativi e contrattuali assunti dal Gruppo e, in ogni caso, nel rispetto della parità di trattamento di tutti i membri;
 - all'approvazione dell'eventuale regolamento interno.
2. Il Comitato dei membri decide con la maggioranza dei tre quinti dei voti spettanti ai membri fondatori e ordinari:
- a) previa riunione, in merito:
- all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, una volta l'anno entro il termine indicato dall'art. 13, comma 2, del presente statuto;
 - all'individuazione, su proposta dell'Amministratore, delle direttive generali di azione del Gruppo;
- b) anche mediante consultazione scritta, in merito:
- alla nomina dell'Amministratore;

- alla nomina e alla revoca dei componenti del Comitato scientifico;
- alla dichiarazione della esclusione di diritto del membro;
- alla *protezione* dei risultati acquisiti nell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei membri del Gruppo secondo quanto stabilito nell'art. 3, comma 5, e tenuto conto delle legislazioni degli Stati in cui i membri del Gruppo hanno la propria sede, relative al diritto d'autore e ai brevetti, disegni e modelli, novità vegetali, certificati di protezione complementari o ad altre forme simili di protezione;
- all'apertura o alla chiusura di uffici di rappresentanza o amministrativi in Italia o nell'Unione europea;
- agli altri oggetti attinenti alla gestione del Gruppo che, per quanto riservati alla competenza dell'Amministratore o degli altri organi del Gruppo, siano sottoposti al suo esame dall'Amministratore o dagli altri organi del Gruppo, ovvero su richiesta anche di un solo membro.

Art. 18

(Delega di voto nelle riunioni del Comitato dei membri)

1. Il membro del Gruppo può farsi rappresentare nelle riunioni del Comitato dei membri solo da un altro membro, con delega scritta da presentare a colui che presiede la riunione.
2. Nessun delegato può rappresentare più di altri due membri.
3. La rappresentanza può essere conferita per le decisioni che devono essere assunte in una singola riunione, compresi gli eventuali suoi rinvii.

Art. 19

(Amministratore)

1. L'Amministratore esercita tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione del Gruppo che non siano attribuiti ad altri organi del Gruppo, nel rispetto delle direttive generali di azioni stabilite dal Comitato dei membri, ed esegue le decisioni assunte da quest'ultimo.
2. Non può essere nominato Amministratore colui che non può far parte dell'organo di amministrazione o di direzione di un ente collettivo, non può amministrare un'impresa e non può agire quale amministratore di un Geie in base alla sua legge nazionale, ovvero alla legislazione italiana, ovvero ancora in seguito a una decisione giudiziaria o amministrativa pronunciata o riconosciuta in uno Stato membro dell'Unione europea.
3. Spetta, tra l'altro, all'Amministratore:
 - a) convocare le riunioni del Comitato dei membri, nonché organizzare il procedimento di decisione attraverso la consultazione scritta;
 - b) proporre al Comitato dei membri l'ammontare delle quote di adesione e degli eventuali contributi;
 - c) amministrare il fondo comune del Gruppo;
 - d) gestire la contabilità del Gruppo; qualora il Gruppo percepisca finanziamenti comunitari per lo svolgimento della propria attività, la contabilità deve essere tenuta con modalità che consentano di accertare in qualsiasi momento la quota dei suddetti finanziamenti

utilizzati da (o destinati a) ciascuno dei membri del Gruppo per i compiti che quest'ultimo è chiamato ad attuare;

- e) redigere il progetto del bilancio d'esercizio corredato da una relazione sull'andamento della gestione, nonché un bilancio preventivo, e curarne la presentazione al Comitato dei membri per l'approvazione;
- f) provvedere alle pubblicazioni e alle comunicazioni richieste dalle disposizioni normative nazionali e comunitarie;
- g) provvedere alle comunicazioni previste nel presente statuto;
- h) eseguire le operazioni connesse alla *protezione, diffusione e valorizzazione* dei risultati derivanti dall'attività del Gruppo, nel rispetto di quanto deciso dal Comitato dei membri;
- i) accertare che i membri e gli Enti associati adempiano agli obblighi assunti per la realizzazione delle attività del Gruppo, anche nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia, e operino in conformità agli interessi del Gruppo;
- j) deliberare ogni altro atto di amministrazione.

4. L'Amministratore può essere anche un ente collettivo, il quale esercita le relative funzioni attraverso una persona fisica da esso designata quale rappresentante permanente.

5. L'Amministratore dura in carica due esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

L'Amministratore è rieleggibile.

6. L'Amministratore cessa dal proprio ufficio per decadenza, revoca, dimissioni, morte e inoltre, nel caso di *soggetti giuridici* non persone fisiche, per scioglimento dell'ente.
7. La decadenza si verifica qualora, successivamente alla nomina, l'Amministratore si venga a trovare in una delle condizioni che gli impedirebbe di assumere la carica ai sensi del precedente comma 2.
8. Le dimissioni e la revoca dell'Amministratore hanno effetto dal momento in cui il Comitato dei membri ha nominato il nuovo Amministratore.
9. Se nel corso dell'esercizio l'Amministratore viene a cessare per qualunque causa, ciascun membro del Gruppo può chiedere che il Comitato dei membri nomini il nuovo Amministratore. Qualora quanto previsto nel precedente comma 8 non assicuri la continuità dell'amministrazione, fino al momento in cui la nomina del nuovo Amministratore diviene efficace la gestione ordinaria del Gruppo è esercitata dal Comitato dei membri con decisioni prese a maggioranza dei tre quinti dei voti spettanti ai membri fondatori e ordinari.
10. La carica di Amministratore è gratuita.

Art. 20

(Rappresentanza del Gruppo - Firma sociale)

1. All'Amministratore spettano la firma e la rappresentanza del Gruppo di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.
2. In caso di impedimento dell'Amministratore, la rappresentanza e la firma

sociale spettano a un membro del Gruppo indicato dal Comitato dei membri con decisione presa a maggioranza dei tre quinti dei voti spettanti ai membri fondatori e ordinari.

Art. 21

(Il Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è composto dai componenti nominati dai membri del Gruppo.
2. Ciascun membro del Gruppo può nominare fino a due componenti del Comitato scientifico.
3. Possono essere nominati componenti del Comitato scientifico:
 - a. studiosi e operatori di riconosciuto valore ed esperienza dei settori coinvolti nell'attività istituzionale del Gruppo;
 - b. enti pubblici e privati che operano nei settori coinvolti nell'attività istituzionale del Gruppo. Ciascuno degli enti esercita le funzioni connesse alla partecipazione al Comitato scientifico attraverso una persona fisica da esso designata quale rappresentante permanente.
4. I componenti del Comitato scientifico durano in carica due esercizi e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti sono rieleggibili.
5. Il Comitato scientifico elegge il Presidente scegliendolo tra i propri componenti. I rapporti tra il Comitato scientifico e gli altri organi del Gruppo sono tenuti dal Presidente del Comitato scientifico.

6. Qualora uno o più componenti del Comitato scientifico vengano a mancare i membri del Gruppo che li hanno nominati provvedono a sostituirli. I nuovi componenti scadono insieme con i componenti del Comitato scientifico in carica al momento della loro nomina.
7. Nel caso di nomina da parte di nuovi membri del Gruppo di ulteriori componenti del Comitato scientifico ai sensi dei precedenti commi, si applica il secondo periodo del comma 6.
8. FHF I e FFDI nominano propri componenti del Comitato scientifico ai sensi dei precedenti commi. Ai suddetti componenti si applica l'art. 22, comma 5.

Art. 22

(Funzioni del Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico è l'organo consultivo del Gruppo per la programmazione, la realizzazione e il coordinamento delle attività di studio e di ricerca.
2. Il Comitato scientifico è consultato dai membri del Gruppo, dagli Enti associati o dall'Amministratore mediante comunicazioni per posta, fax, posta elettronica da inviare al Presidente del Comitato scientifico.
3. Il Comitato scientifico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) può proporre al Comitato dei membri le linee generali di sviluppo dell'attività di ricerca e sviluppo tecnologico del Gruppo;
 - b) può elaborare programmi di studio e di ricerca;
 - c) può proporre al Comitato dei membri specifici argomenti di studio e

di ricerca da realizzare o commissionare;

- d) può indicare le campagne di informazione e di prevenzione che sia opportuno realizzare o commissionare;
- e) può formulare pareri sui risultati delle attività di studio e di ricerca realizzate o commissionate dal Gruppo;
- f) può formulare pareri su questioni che ciascuno dei membri del Gruppo o l'Amministratore intendono sottoporre alla sua valutazione.

4. Le decisioni del Comitato dei membri sono assunte collegialmente in occasione di riunioni, ovvero attraverso consultazioni scritte. Il Presidente del Comitato scientifico stabilisce se le decisioni del Comitato debbano essere prese previa riunione o mediante consultazione scritta.
5. Ciascun componente del Comitato scientifico dispone di un voto. Qualora un membro del Gruppo abbia nominato due componenti, questi ultimi dispongono di un unico voto. Le decisioni del Comitato sono assunte a maggioranza assoluta dei voti. Non è consentito l'esercizio del voto per delega.
6. Le riunioni del Comitato scientifico sono convocate presso la sede del Gruppo, o in ogni altro luogo nell'Unione europea, dal Presidente del Comitato e comunque, obbligatoriamente, quando l'Amministratore o un terzo dei componenti del Comitato ne faccia richiesta scritta contenente gli argomenti da trattare.
7. La convocazione della riunione è fatta con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

8. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la riunione e per i suoi eventuali rinvii, nonché il luogo in cui essa si tiene.
9. All'avviso di convocazione possono essere allegati i progetti delle decisioni che si intendono adottare e la relativa documentazione.
10. Il Presidente del Comitato scientifico ne presiede la riunione. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Comitato scientifico nomina esso stesso il presidente della riunione. Il presidente della riunione nomina un segretario.
11. L'intervento alla riunione può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione.
12. Alla riunione possono partecipare l'Amministratore e, su invito del Presidente del Comitato o dell'Amministratore, studiosi e operatori esterni al Gruppo che, per la loro esperienza o formazione, sono in grado di apportare un significativo contributo al dibattito sulle materie oggetto dell'ordine del giorno della riunione.
13. Delle riunioni deve redigersi verbale che è sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario.
14. Quando il Comitato scientifico decide attraverso una consultazione scritta, il Presidente del Comitato scientifico, coadiuvato dall'Amministratore, spedisce a ciascun membro, con mezzi che garantiscano la prova

dell'avvenuto ricevimento, il testo delle decisioni proposte e i relativi documenti informativi. I componenti del Comitato dispongono di trenta giorni per esprimere il loro voto, da trasmettere al Presidente del Comitato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento. Il componente che non risponde nel termine sopra indicato si considera astenuto. La decisione è immediatamente efficace. Il Presidente del Comitato, coadiuvato dall'Amministratore, redige un verbale della consultazione scritta che deve riportare il risultato del voto e la risposta di ciascun componente. Una copia del verbale deve essere successivamente inviata, a cura dell'Amministratore, a ognuno dei componenti del Comitato scientifico.

TITOLO VI

Regolamento -Scioglimento del Gruppo – Clausola compromissoria –

Rinvio alla disciplina comunitaria e italiana in materia di GEIE –

Disposizione transitoria.

Art. 23

(Regolamento interno)

1. Il Comitato dei membri può approvare un regolamento interno per l'applicazione del presente statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento del Gruppo.

Art. 24

(Scioglimento. Liquidazione)

1. Qualora il Gruppo si sciolga e venga posto in liquidazione, il Comitato dei membri provvede alla nomina e alla determinazione dei poteri di uno o più liquidatori, che dovranno definire ogni rapporto pendente, sia con i terzi sia con i membri.
2. Il patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, restituite le somme di terzi affluite al patrimonio con vincolo di restituzione, verrà ripartito tra i membri in proporzione alle quote di adesione.
3. L'eventuale disavanzo sarà ripartito tra i membri nella stessa proporzione di cui al precedente comma.

Art. 25

(Clausola arbitrale)

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i membri, tra questi ultimi e gli Enti associati, o tra gli Enti associati; ovvero tra un membro o un Ente associato e il Gruppo in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto, del regolamento interno e delle decisioni degli organi del Gruppo, anche relativamente alla ripartizione dei compiti per la realizzazione delle attività del Gruppo, all'esercizio e alla cessione della

proprietà delle conoscenze, alle attività di valorizzazione e di diffusione delle stesse conoscenze, nonché ai diritti di accesso, sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte e il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nomina anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

2. L'arbitrato ha sede a Roma.
3. Il Collegio arbitrale procederà in via rituale e deciderà la controversia applicando il diritto italiano.
4. La procedura dell'arbitrato è regolata dalle norme del luogo in cui esso ha sede.
5. All'arbitrato si applicano le disposizioni degli artt. 829, comma 2, 830, comma 2, e 831 del codice di procedura civile italiano.
6. Le lingue dell'arbitrato sono l'inglese e l'italiano.

Art. 26

(Rinvio)

7. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del regolamento (Cee) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

Art. 27

(Disposizione transitoria)

1. Al momento dell'adesione della Repubblica Ceca e della Repubblica di Ungheria all'Unione Europea, FFDI e FHHI diventeranno automaticamente membri fondatori del Gruppo. Le somme da essi versate a titolo di associazione si considereranno a ogni effetto quote di adesione. L'articolo 4, comma 2, e l'articolo 21, comma 8, si intenderanno automaticamente abrogati.